

## XXII.

## TORNATA DEL 27 GENNAIO 1888

## Presidenza del Vicepresidente GHIGLIERI.

*Sommario.* — *Congedi* — *Mozione del senatore Rossi A. per l'anticipazione dell'ora di apertura delle sedute, approvata* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'istruzione secondaria classica* — *Approvazione dei rimanenti articoli dal 9 al 15 ed ultimo, dopo discussione a cui prendono parte i senatori Majorana-Calatabiano, Calenda, Rossi A., Vitelleschi, Griffini, Puccioni, Canonico, il relatore e il ministro della pubblica istruzione* — *Presentazione di un progetto di legge per variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. I senatori Ridolfi, Morelli e Tommasi domandano un congedo di un mese, i due primi per motivi di famiglia, ed il terzo per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Mozione sull'ordine del giorno.**

Senatore ROSSI A. Domando la parola per una mozione sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io crederei opportuno che il Senato fosse convocato alle ore 2, anziché alle 3.

Quando al 22 dicembre feci la proposta che il Senato si aggiornasse al 20 gennaio, parve ad alcuni senatori che fosse una proposta azzardata, che non ci fosse lavoro. Ora il lavoro c'è e ce n'è dell'altro in vista, e mi pare anche che ci sia una certa disposizione a discutere.

Comprendo che pei senatori dimoranti in Roma faccia molto comodo il cominciare le sedute alle tre, ma ve ne sono degli altri che impiegano venti ore per venire a Roma e si trovano interessati a progetti di legge che stanno all'ordine del giorno fino dal 20 corrente.

Quindi io sarei molto lieto se l'onorevole presidente facesse principiare le sedute alle due, anziché alle tre.

Io non fo alcuna proposta formale, poichè non intendo entrare nelle altrui ingerenze; ma, ove la preghiera mia venisse accolta, ritengo che si farebbe maggior cammino e ci sarebbe egualmente assicurato il lavoro per qualche giorno.

PRESIDENTE. Prendendo in considerazione la

domanda dell'onorevole senatore Rossi A., e vedendo che il lavoro veramente non manca, se non vi sono osservazioni in contrario, domani la seduta pubblica principierà alle 2 pomeridiane.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'onorevole presidente di aver acceduto alla mia domanda e credo sarebbe opportuno darne avviso a domicilio ai signori senatori.

PRESIDENTE. Sta bene. L'ordine del giorno si porta a domicilio, quindi i signori senatori ne saranno avvisati.

Seguito della discussione del progetto di legge:  
« Ordinamento dell'istruzione secondaria classica » (N. 4).

PRESIDENTE. Ora si passa al seguito della discussione sul progetto di legge: « Ordinamento della istruzione secondaria classica ».

Siamo rimasti all'art. 9.

La parola spetta all'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Se il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro Coppino fosse stato accolto quale egli lo presentò, sarebbe certamente riuscito di aggravio a molti comuni e ad alcune provincie dello Stato. Però, per i comuni e per le provincie che di più ne sarebbero stati aggravati, con quel progetto, ci sarebbe stato un qualche compenso nell'eliminazione di alcuni istituti, la quale eliminazione avrebbe importato una notevole economia, in ispecie alle provincie.

Accenno principalmente alla Sicilia, per la quale pochissimi nel divisamento dell'onorevole ministro sarebbero stati gl'istituti da creare, non pochissimi quelli da eliminare e in ispecie nel ramo ginnasi.

Imperocchè colla legge dittatoriale del 17 ottobre 1860, dichiarandosi che nell'isola la istruzione secondaria classica e l'istruzione tecnica sarebbero state, quanto agli stipendi degli insegnanti, ad esclusivo carico dello Stato; e stabilendosi inoltre di doversi fondare come si fondarono in Sicilia, un liceo in ogni capoluogo di provincia, un ginnasio e una scuola tecnica in ogni capoluogo di circondario: si soggiun-

geva che un ginnasio sarebbe sorto in tutte le città, le quali, pur non essendo capoluoghi di circondario, raggiungevano i 20 mila abitanti.

E difatti Barcellona, in Sicilia, pur non essendo capoluogo di circondario, ebbe il suo ginnasio, di recente Vittoria e Ragusa, e Giarre ultimamente hanno avuto il loro ginnasio a tutte spese, quanto agli stipendi, dello Stato.

Ora nel disegno di legge dell'onorevole Coppino si voleva la eliminazione non solo dei tre ginnasi di recente fondati, vale a dire Ragusa, Vittoria e Giarre; ma non di pochi altri esistenti in capoluoghi di circondario, dove la frequenza degli alunni ed il profitto, dalla sua Amministrazione, non erano stati giudicati adeguati alla spesa.

E cotesta soppressione, per quanto fosse male per le popolazioni che a base di una legge godono di un diritto, per altrettanto sarebbe riuscita di sollievo ai comuni ai quali un nuovo carico è a dare: imperocchè, con la soppressione di vicini ginnasi, avrebbero avuto maggiore importanza quelli per i quali i comuni medesimi dovranno addossarsi i nuovi carichi. Soprattutto quella soppressione sarebbe riuscita a scemare i minacciati oneri alle provincie che nessuno, per l'istruzione secondaria classica, ne hanno avuto. E dico che le provincie nessun carico hanno avuto, perchè le metto in confronto ai comuni, i quali, pur non pagando gli insegnanti, sono stati e sono obbligati a provvedere ad ogni maniera di spese per il materiale cosiddetto scientifico e non scientifico, e pei locali.

Ma viene l'Ufficio centrale, e per circoscrivere il progetto ne' fini che io oso chiamare teoretici e non pratici (imperocchè, come dirò fra breve, non risolvono affatto il problema), rifiuta il suo consenso alla eliminazione di qualsiasi presente istituto, anzi riconosce e sanziona la vitalità di tutti, e in modo pertanto da rendere più onerosa la legge alle provincie in ispecie, che più son prese di mira.

L'Ufficio centrale, comechè lasci alla legge proposta qualche altra parte secondaria, non si preoccupa che di risolvere il problema, oltrechè dell'elevazione degli stipendi degli insegnanti, quello dell'estensione della legge Casati, in fatto d'istruzione secondaria classica, alle regioni che non ne furono governate o non ne furono del tutto, e l'altro della perequazione

degli oneri fra gli enti subalterni di tutto lo Stato, provincie e comuni: dico subalterni, perchè l'ente massimo è lo Stato.

Preoccupato di quel compito, l'Ufficio centrale nell'art. 2, che è già stato votato, stabilì che son mantenuti i licei ed i ginnasi esistenti nelle sedi dove attualmente si trovano.

Ma, a parte il maggiore aggravio di già notato, egli è certo che coll'apparenza d'una limitazione di potestà, si è alterato il concetto del ministro, e si è indebolita la somma delle ragioni che avrebbero rese tollerabili parecchie delle disposizioni accettate dall'Ufficio centrale.

Ma, se la difficoltà si limitasse a questo punto, il rimedio sarebbe facile.

Invece, il triplice problema affrontato dall'Ufficio centrale, sarà, con la presente legge, tutt'altro che risoluto.

Estensione ed unificazione della legge Casati.

Ma l'istruzione secondaria consta forse e solo della classica? Non consta pure della tecnica? Perchè tanta fretta di compiere la unificazione per l'istruzione classica; perchè nessuna di compierla per la tecnica?

Elevazione di stipendi.

Soffrono, dicesi, gli insegnanti? Concediamolo. Soffrono per altro, e solamente, gli insegnanti delle scuole secondarie classiche; non soffrono pure gli insegnanti delle scuole tecniche, non soffrono pure gli insegnanti degli istituti tecnici, quelli delle scuole normali?

Risolviamo il problema. Ma non si risolve per l'estensione della legge, non si risolve per l'elevazione: si risolverà forse per la perequazione degli oneri tra le provincie e i comuni? E rispondo che, con la legge, non lo si risolve nemmeno: imperocchè ieri l'on. senatore Rossi Giuseppe si doleva della legge per quello che è. Ma egli, italiano, si sarebbe potuto dolere con più ragione della legge che sarà. Imperocchè la limitazione del progetto agli istituti secondari classici implica, più che non implicino altre leggi di cui ci occuperemo più tardi, il solenne impegno legislativo di affrettare la eguale unificazione per le scuole tecniche, la eguale elevazione degli stipendi delle scuole tecniche, la eguale elevazione degli stipendi degli istituti tecnici, e anche delle scuole normali. Molto più che, essendo stato votato, nella legge in discussione, l'articolo per le scuole

femminili complementari, e a queste essendosi assegnati stipendi rispondenti ai criteri secondo i quali si sono accordate le elevazioni agli insegnanti secondari classici, nulla rende fondato il ragionamento di differire, se non altro per qualche anno, le altre riforme.

E la nuova parificazione non è urgente, secondo me, per mera ragione giuridica, di proporzione e di armonia: è urgente per ragione didattica; perchè d'ordinario i professori che sono buoni ad insegnare in un ramo dell'istruzione secondaria tecnica, hanno, per l'analogia delle materie, eguale attitudine d'insegnare nel ramo in cui lieve è la differenza di programma dell'istruzione secondaria classica. E ciò essendo, non seguiranno quei non rari e quasi equilibrati passaggi dall'uno all'altro ordine d'insegnamento secondario; ma vi sarà ripugnanza per l'uno, esagerata attrattiva per l'altro.

Ora vorremmo noi che la legge artificialmente incoraggi la ricerca del servizio nel ramo dell'istruzione secondaria classica, perchè vi è meglio remunerata, e vi è moralmente più elevata la condizione dell'insegnante?

Vorremmo artificialmente intristire le scuole tecniche, che finora sono state pareggiate, quanto agli stipendi, ai ginnasi, e agli istituti tecnici che sono nelle stesse condizioni dei licei?

Ma se noi facciamo trasmigrare una parte degli insegnanti, dalle scuole tecniche e dagli istituti tecnici, nei ginnasi e nei licei, bel servizio avremo fatto all'insieme dell'istruzione secondaria! La condizione degli alunni sarà grandemente danneggiata; ed artificialmente la legge li spingerà a correre verso gli istituti secondari classici, dove la maggiore elevazione degli stipendi rende più garantita la bontà dell'insegnamento, e li farà disertare dalle scuole e dagli istituti tecnici.

L'azione del legislatore deve manifestarsi in senso di favorire, non già di perturbare l'equilibrio fra i vari rami dell'insegnamento e la naturale distribuzione del lavoro e degli uffici, e di non accrescere il numero degli spostati.

Onde io debbo presumere che, se la legge che discutiamo dovrà andare presto in esecuzione, non debba trascorrere l'anno in corso, senza che il pareggiamento di stipendi tra gli insegnanti delle scuole classiche e quelli delle scuole e degli istituti tecnici sia fatto; e che

ciò si debba fare, lo dimostra un principio, un interesse superiore a quelli della legge che stiamo discutendo. D'altra parte egli è evidente, che, fin quando non saranno compiute le ulteriori riforme, la soluzione proposta del problema, nè compirà i pareggiamenti di oneri, nè le totali elevazioni di stipendi, nè tutta la desiderata estensione della legge Casati in fatto di istruzione secondaria; creerà nuove ingiustizie; alla proposta riforma, seguirà, com'è dovere, immediatamente l'altra; vediamo quale ne sarà la conseguenza.

La conseguenza sarà che gli aggravii, i quali, almeno per talune provincie non sono quelli divisati dal ministro, ed esposti al n. 9 dell'allegato da lui unito alla legge in esame, ma saranno ancor più forti, si dovranno considerare in ragione composta dei presenti e degli imminenti, però se a quelli si devono aggiungere ancora.

Avevo ricordato il senatore Giuseppe Rossi il quale, probabilmente, non ha avuto presente che l'Italia in fatto d'istruzione secondaria tecnica non si trova tutta nelle identiche condizioni: in Sicilia, per esempio, tutte le scuole tecniche, sempre rispetto agli stipendi, sono a carico dello Stato.

Ora, parlando di cifre, se 130,000 lire presunte dall'onor. ministro, e che noi dobbiamo prevedere in più per le ragioni che ho detto, se quella è probabilmente una somma maggiore sarà l'aggravio annuo per le sole provincie siciliane, e per effetto della sola presente riforma: quale sarà l'aggravio contro le stesse provincie, allorchando tutte le scuole tecniche governative, le quali raggiungono fino a questo momento, colà, il numero di 33, si metteranno a carico dei comuni e delle provincie? Quale sarà l'aggravio contro coteste provincie allorchando, il che dovrebbe essere prestissimo, gli stipendi per gli istituti tecnici saranno aumentati, molto più che le provincie e non pure i comuni sopportano in atto la massima parte della spesa?

E poichè vi sono delle scuole femminili e maschili, normali, e superiori pareggiate che gravano sulle provincie o sui comuni, quale sarà il maggior onere contr'essi, allorchè lo Stato, e deve farlo per giustizia, eleverà anche gli stipendi agl'insegnanti di queste scuole?

Naturalmente, innanzi che sia dato un voto,

tutta la portata della legge si ha da mettere in rilievo, perchè non si lavora in *corpore vili*.

Gli enti che si chiamano o provincie o comuni, sono bensì personalità giuridiche, ma si risolvono in persone sensibili, si risolvono in tutti gli individui o nelle associazioni d'individui, che formano la popolazione, gli enti medesimi.

Ma tutto questo ragionamento menerà forse all'opposizione contro un principio sacrosanto di perequazione, ossia di giustizia distributiva, attuabile mediante l'osservanza del precetto della proporzionalità nei tributi?

La semplicità di questo pensiero, etico, dirò così, e anche giuridico, finora, a giudicare almeno dalla seguita discussione, ha messo, parmi, fuori questione l'esame della bontà etica e giuridica del principio stesso, nell'applicazione che se ne fa al caso pratico; dappoichè formulato così come si è fatto, in maniera, cioè, sostanzialmente teorico, esso pare a prima vista inoppugnabile.

Bisogna pagare, dicesi, in ragione del servizio che si riceve; dalle tasse siamo tutti quanti colpiti in ragione di ciò che dallo Stato, dalla provincia, dal comune riceviamo. Ma si vuole proprio questa maniera di perequazione? Rileverò più tardi che, come si pretende, perequazione non sarà. Ma se si vuole attuare la teorica della proporzionalità in questo senso, vi è un mezzo più semplice per raggiungerla.

Vi sono degli enti che, concorrendo in maggior misura alle spese dell'istruzione secondaria, si giudicano eccessivamente gravati? Ebbene, si livellino i loro carichi a quei degli altri che sono gravati di meno. Cotesta maniera di perequazione, di proporzionalità, di eguaglianza, si raggiungerà non solo senza strepito, ma con piena equità: posto che l'istruzione secondaria nei diversi suoi rami, nelle materie d'insegnamento, nelle determinazioni, nell'esercizio ed adempimento dei diritti e doveri degl'insegnanti e degli alunni, nelle tasse, nei diplomi, nella necessità e virtù di questi per accedere ad altri studi, ad uffici, a professioni, in tutto ciò e altro correlativo: posto che l'istruzione secondaria, dico, si consideri in tutto e per tutto faccenda di Stato, per cotesto principio la spesa dovrebbe tutta quanta pesare su lui. Ma, obbiettasi: ciò importerebbe una enorme

spesa per lo Stato. E se ciò è vero, delle due l'una: o lo Stato può soffrirla, o no.

Nel primo caso lo Stato paghi, perchè è suo dovere; nel secondo, cioè se non può oggi sopportare più gravi pesi, io osserverò che, se, per più decine d'anni, si è potuto andare innanzi come oggi siamo, si duri ancora così, finchè lo Stato potrà fare quello che oggi non potrebbe. Non mancano riforme e miglioramenti più urgenti e importanti, alle quali non si provvede come pur si dovrebbe. Sia quello che discutiamo, per qualche tempo, fra quelle.

Ma lo Stato non deve pagare perchè non può; ed in sua vece vuolsi paghino, fin da ora, comuni e provincie che fin qui non pagarono. E allora si presenta preliminarmente una questione, che io oserei chiamare di diritto.

È acquisito o no il diritto a quelle provincie alle quali con leggi dello Stato fu attribuita la franchigia del servizio pubblico, e propriamente del pagamento degli stipendi agli insegnanti delle scuole secondarie classiche e tecniche? Badiamo, non si tratta di franchigia o di esenzione d'imposte, bensì del concorso diretto al pagamento del servizio che si chiama istruzione secondaria classica e tecnica.

Limitiamoci a questo punto per ora. A me pare che sia indiscutibilmente quesito l'accennato diritto di esenzione ad un maggiore concorso della spesa.

Parlo della Sicilia, della quale sono meglio informato, anche perchè ne sono stato testimone, ed in piccola parte esecutore della legge del 1860. Cotesta legge precede il fatto dell'annessione, cioè la reale unione delle provincie siciliane all'Italia; cosicchè è legge della dittatura.

Con tale legge, alla Sicilia si è detto: voi nulla pagherete pel personale insegnante della istruzione secondaria classica e tecnica; esso sarà tutto a spese dello Stato. E non si disse questo soltanto.

Si disse: I comuni provvederanno i locali, provvederanno i materiali: e questo i comuni hanno fatto; quello, lo Stato. Io non nego in modo assoluto che un'altra legge dello Stato possa togliere un beneficio; ma siccome la nuova legge non è ancora fatta, io a questa opponendomi, devo rilevare il fondamento etico e giuridico della legge che si vuole abrogare,

e la ragione per la quale ancora si deve tenerla in vigore. Sapete perchè fu fatta questa legge?

Perchè in Sicilia esisteva l'istruzione secondaria. Se non che non esisteva nei termini voluti dalle nuove condizioni intellettuali, morali e politiche del paese.

L'istruzione secondaria era sostanzialmente gratuita, perchè la fornivano in genere, oltre dei seminari vescovili, le corporazioni religiose, ed in ispecie quelle tali corporazioni contro le quali, forse più ragionevolmente, si rivolse l'attività politica dello Stato.

Ora, se la Sicilia era in pieno possesso d'una istruzione secondaria in massima parte gratuita, a parte la questione della qualità e della maggiore o minore latitudine degli obbietti e della poca diffusione della scuola: parrà difforme dalla buona politica, ed anche dalla giustizia, che il nuovo Stato liberale, interdicendo ai Siciliani di valersi di quel dato imperfetto strumento di istruzione secondaria, ne abbia loro somministrato altro migliore, completo, nazionale, liberale, anch'esso però poco o nulla oneroso?

Ed è poco ancora. Dal nuovo Stato non s'interdice solamente l'uso di quello insufficiente, di quel vizioso strumento di educazione e d'istruzione; ma a piccola distanza di tempo si distruggono quegli enti, i quali, oltrechè istruzione, davano, non dirò alimento, ma conforto se non altro per quella notevole parte di lavoro occorrente per la vita dei medesimi, e più particolarmente delle svariate e numerose corporazioni che localmente consumavano tutti i loro redditi.

Le proprietà d'ogni genere, in massima parte, s'indemaniano; il che costituendo un modo straordinario e importantissimo di contributo per parte di una sola regione in pro della grande patria comune, avrebbe dovuto considerarsi quale titolo ad altri disgravi o alla consecuzione di speciali servizi.

Ma nessuno allora, nè dopo, per tal motivo, accennò a perequazione, nessuno tentò di ricercare se la massa di quelle non poche centinaia di milioni di beni indemanati, provenienti da una sola regione, rispondesse in qualche modo agl'indemanamenti di beni già appartenuti alle altre regioni.

Il principio della perequazione non si è affacciato; si affacciò invece il concetto del dovere

morale e politico di cercare di pareggiare almeno alcuni servizi, ed in particolar modo i mezzi di comunicazione che mancavano.

E certamente, sebbene con molto ritardo, come tendenza il concetto di perequazione nelle opere pubbliche è stato affermato; e molte leggi, con specialità, dell'ultimo decennio l'hanno sanzionato: ma come fatto, è un insoddisfatto desiderio per moltissimi casi, e ne sono stato io stesso, nella rappresentanza d'una notevole parte di quella regione, soggetto passivo del persistente ingiustificato e ingiustificabile inadempimento. Sotto tale riguardo, pertanto, si è avuta una vera delusione, e nessuno solleva la questione della perequazione: anzi si è visto lo spettacolo che i fondi destinati per l'adempimento del dovere di costruire le ferrovie decretate da dieci anni, e per provare a fatti che non sia vana parola il principio di perequazione nei servizi pubblici, i fondi, dico sono stati stornati, e sono stati investiti dove accentuata era l'ineguaglianza in senso opposto; dove cioè minore era il diritto, è, altrimenti, e con larghezza, soddisfatto il bisogno.

Si parla di perequazione nei paesi per l'istruzione secondaria: ma perchè i Siciliani devono pagare, oltrechè con le tasse nazionali come tutti gli Italiani, con le tasse anche comunali e provinciali coloro che sono preposti alla custodia delle loro vite e dei loro averi?

Che, forse, venendo più aggravati, godono essi dei privilegi, sono cioè più sicuri, ed i reati vi sono più scarsi? Perchè si conserva alla Sicilia il privilegio odioso di far pagare ad essa parte notevole delle spese dei militi a cavallo, o delle guardie, oggi dette di pubblica sicurezza a cavallo? Una volta si giustificava la specialità del carico, perchè i militi a cavallo garantivano rimborsando, del loro, dai furti che seguivano in campagna: ma cotesto obbligo fu abolito, l'istituzione fu trasformata in ausiliaria delle guardie di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri; ma la spesa contro i comuni e le provincie sussiste, e nessuno domanda e attua, sotto questo aspetto, la perequazione. La esenzione pertanto delle provincie e dei municipi della Sicilia nel concorrere al pagamento degli stipendi degl'insegnanti secondari, non è un'ingiustizia verso altre regioni che non la godono; salvo che fra queste vi fosse qualcuna, in favore di cui possano militare le ragioni spe-

ciali della Sicilia. A questa, e per lungo tempo ancora, si dovrebbe per vera giustizia il mantenimento della legge dittatoriale.

Del resto, se si trattasse di un servizio offerto ai singoli cittadini, offerto perfino agli enti che si chiamano provincie o comuni, lasciando loro la libertà di rifiutarlo, io capirei la teorica della proporzionalità dell'onere applicata alla quantità del servizio accettato.

Capisco del pari l'uguaglianza o meglio la proporzionalità delle tasse che gravano su tutti coloro che si giovano dei servizi pubblici, fossero anche di pubblica istruzione.

Capisco l'uguaglianza delle tasse che, ora è proporzionalità, ora gradualità, per i servizi dei telegrafi, delle poste, della registrazione, degli atti giudiziari e simili; altrettanto intendo per le imposte sugli averi, sui redditi, sui consumi.

Per cosiffatti e somiglianti servizi od obbietti dev'essere esclusa ogni maniera di favore? Se questo si concedesse, sarebbe offesa la norma della proporzionalità della tassa agli averi del contribuente, o ai servizi da lui richiesti.

Ma la proporzionalità, ragguagliata alla sola stregua della popolazione e al numero ed alla qualità degli istituti, nelle spese dell'istruzione secondaria che allo Stato piace di apprestare ed imporre, come se si trattasse degl'istituti giudiziari o di pubblica sicurezza; non è giustificabile.

E di vero: forse le provincie e i comuni, nonchè i cittadini che compongono gli uni e le altre, hanno la potestà di rinunciare al servizio scolastico che lo Stato loro impone?

Gli studi e i diplomi delle scuole secondarie son condizione necessaria, comechè artificiale, per l'esercizio della libertà individuale nella scelta delle varie maniere di vita, di professione, di ufficio.

Lo Stato, nei fini del suo benessere e in quello della convivenza, equipara quel servizio ai molti altri essenziali di garanzia, di difesa, di assistenza: ma, per ciò medesimo, a lui devono convenire tutte le spese: esso può bene restringerle al minimo occorrente per raggiungere i fini; può lasciare libertà di svolgere la istituzione agli enti locali, può perfino aiutarli, ma non costringerli mai a pagare nelle mere proporzioni del numero dei cittadini, sieno pure combinate col numero e il costo degl'istituti, una parte qualunque della spesa che dovrebbe

desumersi dall'imposta generale, e però dovrebbe raggugiarsi a tutti gli averi, e a non altro delle singole località.

Onde è di tutta evidenza che la proporzione nel pagamento del servizio imposto dell'istruzione secondaria non è quella di cui parla la legge.

È notevolissima la sproporzione negli oneri delle provincie e dei comuni, e delle popolazioni che ne sono amministrare considerando gli uni rispetto agli altri.

E non è minima la sproporzione delle qualità dei servizi fatti ad una popolazione rispetto all'altra. Si potrà mai affermare che sia identico tra regione e regione, e perfino tra provincia e provincia, tra comune e comune, in qualità, il servizio dell'istruzione secondaria, sia classica, sia tecnica, quando i bisogni sono indefinitamente diversi tra tutte quelle parti della grande nazione? Quando i mezzi sono ancora più diversi? Quando le preparazioni educative, le attitudini di avvantaggiarsi di questa maniera di servizio, sono cotanto multiformi tra un luogo e un altro?

Nel servizio dell'istruzione secondaria che si vuol far pesare in ragione del numero e della quantità degli insegnanti, vi è forse eguaglianza, o meglio proporzionalità, in quantità utile di prodotto ottenuto da ciascun istituto di pari spesa?

Di certo, la stessa spesa non rende ai contribuenti di ciascun luogo eguali servizi. Ed infatti, come può rendere eguali servizi ai contribuenti un istituto, il quale è collocato in una contrada, dove la popolazione che può avvantaggiarsene, è minima, cosicchè colà vediamo non soltanto scarsa la scolaresca, ma anche assai meno proficuo che in altra contrada lo studio?

Vi sarà forse l'eguale utilizzazione di quel servizio, per chi lo riceve in un punto lontano dal movimento sociale, per chi è messo nell'impossibilità di usufruire qualsiasi istruzione?

Chi, in quelle date condizioni, è incoraggiato ad avere un'istruzione, spesso finisce per non saperne trarre alcun profitto.

La proporzionalità, pertanto, invocata dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale, rispetto agli oneri degli enti locali, a qual fattore sarà raggugiata?

Io conosco una sola proporzionalità, quella

stabilita dallo Statuto; la quale non è quella che per nuove teorie si possa immaginare.

L'art. 25 dello Statuto dice che i cittadini devono indistintamente contribuire *nella proporzione dei loro averi*. Ora, questo concetto esclude che la proporzionalità riguardi la totalità dei contribuenti rispetto ad ogni singola imposta: chè è risaputo come non tutte le tasse possano colpire egualmente tutti i cittadini; ma ciascuna, solo, e non sempre proporzionalmente, colpisce quelle classi che sono principalmente prese di mira: però la proporzione dovrebbe conseguirsi, guardando l'insieme dei tributi in relazione agli averi dei contribuenti. Ma, ove anche si volesse la proporzione nelle spese per l'istruzione secondaria, è errore il considerare imposta il contributo che per legge si possa volere dalla provincia o dal comune. Il contributo è la partecipazione alla spesa pel mantenimento di un servizio che lo Stato deve fornire; è il prezzo proporzionale di cotal servizio.

Quel contributo pertanto, non essendo un'imposta, la teoria della proporzionalità è assolutamente inapplicabile al caso presente.

Ma, ove all'imposta si volesse equiparare quel contributo, la proporzionalità si deve pur sempre raccogliere dall'insieme degli averi dei contribuenti, non già in ragione del loro numero messi in rapporto soltanto colla quantità della spesa che resta a carico dello Stato. Se eguale concetto si applicasse per le spese di giustizia, di sicurezza e simili, si renderebbe impossibile la compagine, in uno Stato, delle diverse regioni, provincie e comuni che lo costituiscono; le povere e anche le meno agiate soccomberebbero.

E di vero, se, tutto compreso, tra una provincia ed un'altra, la stessa imposta che provvede alla costruzione delle strade rotabili, dei porti, dei fari, delle ferrovie, la stessa imposta che mantiene le università, i licei e gli altri istituti di pubblica istruzione, la stessa imposta che alimenta la forza di terra e di mare, danno un reddito svariatissimo, giammai proporzionale alle popolazioni, ma soltanto approssimativo agli averi loro, anzi determinato da tutte quante le condizioni di fatto economiche, morali e politiche delle diverse contrade: come si potrà ammettere il concetto aritmetico di proporzionalità, nel concorso di una delle tante maniere di servizi pubblici, per propria indole, dovuti dallo Stato?

La parola proporzione io credo che sia malamente invocata in questa legge. Il legislatore è padrone di unificare ciò che per natura unito non dovrebbe essere. Se può ragionevolmente essere, com'è, unita l'Italia politica, se può essere, com'è unita l'Italia legislativa, l'Italia militare, nelle norme fondamentali e comuni l'Italia scolastica: sarà equamente e gioevolmente unita ancora l'Italia scolastica, non nelle sole forme comuni, ma ben pure nelle forme speciali e rispondenti a date contingenze, a date condizioni intellettuali e morali, e perfino economiche e politiche delle diverse popolazioni?

Sarà essa pure unita nella qualità e quantità di istituti, ragguagliati all'unico fattore che è la popolazione, quando la popolazione non è indice di proporzionale bisogno, di proporzionali mezzi, di proporzionali risorse, di proporzionale utilizzabilità? Se queste diversità notevoli sono e sono inevitabili, appunto per esse, gli effetti utili dell'istruzione secondaria in Italia sono stati immensamente maggiori per coloro che qualche cosa in più hanno speso fin qui, e sono stati infinitamente minori per gli altri che hanno speso di meno; domando io, in nome di qual principio s'invocherà ed attuerà il concetto della proporzione nei vecchi e nei nuovi e maggiori carichi, allorchando non è vero che, praticamente, ci sia stato pel passato, e ci sia nella prospettiva avvenire, un godimento ed un servizio maggiore per le provincie e i comuni che fin qui hanno pagato meno, e non è vero che praticamente, ci sia stato, o ci sia in vista, un minore servizio per gli altri che apparentemente hanno contribuito di più? Come si vede, giudicato il sistema che si vuol riformare, nell'essenza sua utilitaria, nell'essenza sua gioevole, tranne forse l'eccezione di qualche provincia, nulla depone che fin qui avessero fatto un cattivo affare gli enti che, bene, e di più, spesero per l'istruzione secondaria, e che ne avessero fatto un ottimo gli enti i quali meno spesero, ma per i quali di più e, forse non sempre bene, si spese dallo Stato.

L'Italia, o signori senatori, è sperequatissima, io lo ripeto, non solo negli averi, ma anche nei servizi che riceve dallo Stato. In ispecie, mi duole il dirlo, ma lo dico con profonda convinzione, è supremamente sperequata quella regione che verrebbe più di tutte aggravata col sistema scolastico-secondario che si inaugura.

In questa condizione di cose, io che non ho risparmiato i miei voti alle leggi del mio carissimo amico ministro Coppino, mi domando: come potrei transigere colla mia coscienza accettando per buono, nonchè tollerabile, l'art. 10 divenuto 9?

Ma l'onor. collega Rossi Giuseppe ha trovato la soluzione del problema, proponendo il cumulo dei minacciati oneri contro i comuni e le provincie, in danno delle sole provincie, ed ha invocato, in appoggio del suo assunto, la legge comunale e provinciale vigente.

Io mi permetto, innanzi tutto, di rilevare che quella legge, nel 1888, per la parte accennata, secondo me, è un anacronismo.

Nel 1865 si sperava di attuare la teorica del decentramento, e si credeva che si sarebbe dovuto lasciare ai comuni, libera la direzione e la cura delle scuole elementari, e con un'altra legge si sarebbe dovuto tentare di attribuire alle provincie l'istruzione secondaria, riserbando così allo Stato l'alta direzione degli studi, e in ispecie la scuola superiore, la università e altri istituti superiori.

Ma, dal 1865 in qua, si è progredito talmente a ritroso rispetto al principio del decentramento, che non solo le promesse mansioni (salvo in più casi per la spesa) non furono accordate ai comuni e alle provincie, ma ben anco sono state attribuite allo Stato mansioni molteplici, che prima eran condotte dagli enti locali.

E mentre, riguardo all'istruzione, troviamo che, sotto forma di consorzi, sono entrati i comuni e le provincie anche nell'istruzione superiore; quanto all'istruzione elementare lo Stato, aggravando la mano sul carattere obbligatorio di essa ed in tutto ingerendosi, ha tratto a sè competenze non mai avute, ultima quella sugli asili d'infanzia.

Rispetto all'istruzione secondaria, se già per gli istituti tecnici lo Stato fa assai gravemente concorrere le provincie, ad esse lascia ben poco nel governo dei medesimi; e rispetto alle scuole tecniche ed anche ai ginnasi, pur lasciando qualche libertà di fondarli, essi, nella massima parte, sono rimasti allo Stato.

Dunque invocare la pratica letterale di un principio inserito in una legge, il quale è già contraddetto da molte leggi susseguenti, è chiedere cosa di non possibile applicazione; e con

la proposta del senatore Rossi Giuseppe, a me non pare, ove si accettasse, che si farebbe cammino verso la soluzione del problema.

Ma vi ha di più. Io riconosco che un piccolissimo coefficiente di utilità ogni provincia possa risentirlo dalla fondazione e dal mantenimento di istituti provinciali o circondariali. Ma è indubitato che cotesta utilità è infinitesimale verso la massima parte dei contribuenti di una provincia, specie se questa è assai grande.

Peraltro, è forse interdetto al cittadino italiano che si trovi a maggior distanza dal capoluogo della sua provincia rispetto ad un comune vicino appartenente ad altra provincia, di utilizzare, senza essere obbligato ad alcun concorso di spesa, l'istituto che nel comune posto fuori provincia fosse collocato?

Che bisogno c'è di diventare contribuente, perchè si affronti il disagio e la spesa di lasciare la propria terra per andare nel capoluogo della provincia o del circondario a studiare in un istituto secondario? Non è forse sufficiente l'onere di andare altrove?

E, come contribuente dello Stato, il provinciale, non residente nel capoluogo, non ha speso abbastanza concorrendo da contribuente alle spese dello Stato relative alla stessa istruzione secondaria?

Ma, sia pure ammissibile un qualche coefficiente di utile, e però di spesa, a tutta la provincia; io però trovo enorme il caricare le provincie del quinto, oltre di altre spese di cui nella legge: ma giudico, in ogni caso, enormissimo quello che proporrebbe l'onor. collega Rossi Giuseppe, di mettere cioè entrambi i quinti a danno della provincia.

Ma vi ha poi una ragione particolarissima più che per evitare nuovi aggravii ai comuni, di risparmiarli alle provincie.

In che condizione di fatto esse si trovano?

Si contesti pure non soltanto il diritto, la ragionevolezza di opporsi alla decretazione di nuovi oneri: potranno mai questi, ed in particolare contro le provincie di più minacciate, veramente sopportarsi senza produrre guai, in faccia ai quali ogni vero o vagheggiato beneficio della nuova legge impallidirebbe?

Hanno forse le provincie nuove materie imponibili?

Non parliamo più se abbiano dei mezzi disponibili, perchè, si sa, le statistiche pubblicano

tutti gli anni l'aumento incessante delle loro passività.

Hanno almeno bilancio in vero pareggio?

Colpiranno illimitatamente la proprietà coi famosi centesimi addizionali! Ma dove si andrà? E si è data un'occhiata almeno ai bilanci provinciali, per potere apprezzare il carico enorme che, fra le regioni da aggravare, sopportano alcune provincie che esauriscono ogni disponibilità di reddito di un numero infinito di proprietari, ed in ispecie di piccoli, di che e possono informare le espropriazioni del fisco?

Nè, ciò osservando, io concludo che i comuni si trovino in un letto di rose.

Io ammetto che moltissimi comuni sono in condizioni anche peggiori di alcune provincie. Se non che, potenzialmente, sono sempre in condizioni migliori; imperocchè hanno una materia imponibile molto più estesa.

Io dovrei fare una lunga serie di altre considerazioni su questo tema; ma il già detto a me pare che me ne affranchi.

Io credo che l'aggravio che si vuole stabilire contro i comuni e le provincie non sia giusto, ancor quando per essi non sia, e riconosco che non è, acquisito perpetuamente il diritto a non pagare quello da cui per legge furono esentati.

L'ingiustizia del minacciato provvedimento risulta da ciò che, essendo sussistenti le cause che determinarono la esenzione, deve ammettersi che, finchè queste cause dal tempo e dalle migliorate condizioni economiche e sociali non verranno notevolmente mutate, non deve farsi alcuna novità che produca nuovi oneri.

Nelle presenti condizioni, non è vera proporzionalità dei tributi nel riguardo agli oneri a favore delle provincie che si vogliono aggravare perchè giudicate favorite di più; esse sono, nei termini e nello spirito dello Statuto, aggravate maggiormente nei loro averi, e non retribuite equamente dai servizi pubblici.

Nel lodevole scopo di perequare, colla legge in discussione si aggraverebbero le non giuste sperequazioni.

Non escludo per altro che, dove le condizioni della finanza si prestino, si attui la voluta perequazione negli oneri per l'istruzione secondaria, nel senso di migliorare le condizioni di quegli enti che si trovano eccezionalmente aggravati. Non escludo che sulla tesi si torni da qui a qualche tempo, quando, a perequazione

fondiarie compiute, a circoscrizioni territoriali riordinate, si badi che la provincia non ha altro che i terreni, un nuovo onere sarà giustificato sopportabile. Vi hanno delle regioni (ed io posso parlare della Sicilia) dove sono distribuiti i territori in modo contrario alla giustizia e agli interessi delle maggiori popolazioni. Ivi sono artificiali, enormi ineguaglianze.

Pertanto, a perequazione fondiaria compiuta, a circoscrizioni territoriali (e in parte anche amministrative) rifatte, coi mezzi di comunicazione sviluppati, colle reti ferroviarie compiute, col valore della proprietà e dei suoi prodotti sollevati, le questioni di diritto e di fatto intorno ai maggiori o minori aggravii proporzionali si metterebbero da banda; il miglioramento darebbe la coscienza di pagare; e regioni e provincie e comuni sacrificerebbero volentieri le ragioni speciali; il miglioramento nella condizione degli averi renderebbe possibile un incremento d'aggravio.

Ma, finchè le cose stanno quali fatalmente sono, io non oso di fare in contrario alla legge alcuna proposta concreta; ma non ho coraggio di votare l'articolo nono.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. La questione sollevata ieri dall'onor. Rossi Giuseppe ha portato la discussione in un campo che, non essendo puramente tecnico, ma giuridico-amministrativo, offre il destro ai senatori non insegnanti, non professori, di prendere la parola e manifestare sicuri il pensiero loro.

E alla questione fu data ampiezza maggiore dal senatore Majorana-Calatabiano, il quale in proposito degli oneri che addurrebbe il riordinamento della istruzione secondaria classica, va ad un parere diametralmente opposto a quello del senatore Rossi.

Io non intendo prendere a disamina la teorica che è venuta svolgendo l'onor. Majorana-Calatabiano in ordine ai dritti quesiti, alla proporzionalità e all'eguaglianza dei dritti e dei pesi dei cittadini. Io ritengo che non possa parlarsi di dritti quesiti allorchando trattasi di concessioni di legge; avvegnachè se il legislatore per contingenze di fatto transitorie in tutto il territorio su cui ha impero, concede dritti, ai quali contrappone obblighi, adempie per fermo alla missione sua: e alla missione stessa

adempie quando, mutate le condizioni politiche del paese divenuto parte di più vasto Stato, vede la convenienza di cangiare la legge preesistente nel piccolo Stato per sostituirvi il dritto comune del nuovo grande Stato; e non ha il novello diritto, il diritto del Regno d'Italia, minore legittimità di quel che si avesse il più o meno vecchio diritto di quelle singole provincie, pel cui aggregato venne formandosi il grande Stato italiano.

Ora, pur ammettendo che si possa e si debba invocare l'osservanza della legge finchè la nuova non sorga, di dritti quesiti non è mai a parlare; e pare a me si faccia così ossequio a quel sommo principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, allorchè si chiama a concorrere tutti alla istessa guisa ai pesi dello Stato, come ai benefici che esso arreca.

La proporzionalità, e quindi la uguaglianza, non istà già nel godimento di fatto, che si abbia dei diritti dalla legge consentiti, ma si nella potenzialità di godere dei diritti e della utilità che dalla legge promanano. Dimodochè, quando il legislatore abbia così ordinato i pubblici istituti da potere spiegare la loro efficacia su tutto il territorio del Regno, ad una guisa sola; tutti i cittadini - ne profittino o non, sappiano o non giovarsene - sono per necessità giuridica obbligati a soggiacere agli oneri che di quegli istituti medesimi sono la inevitabile conseguenza, e senza dei quali verrebbero meno le garanzie al libero ordinato svolgimento dell'umana attività indirizzata al comune bene, come al vantaggio dei singoli.

Così io intendo il principio dell'eguaglianza; eguaglianza di diritto, non di fatto; proporzionalità degli obblighi non in ragione dei benefici realmente ritratti, ma sì di quelli che dagli istituti di legge si potevano, comunque non si sia saputo e voluto, ritrarre.

Premesse queste considerazioni, che a me sembrano conformi al criterio comune e ai principii giuridici che governano gli Stati civili, io credo che la questione tutta si aggiri nel vedere quel che meglio, sotto l'aspetto giuridico e politico, convenga statuire circa il contributo alle spese necessarie pel mantenimento degli istituti d'istruzione secondaria classica.

A carico di chi debbono esse andare?

Si para innanzi alla mente di ognuno come delle varie soluzioni, che potrebbe avere il

problema, porle tutte a carico dello Stato sarebbe la soluzione più razionale; perciocchè io ritengo che l'istruzione pubblica, l'elementare, come la secondaria e la superiore, sia un'alta funzione dello Stato; e perchè è interesse dello Stato formare la mente, l'animo, il carattere dei cittadini e dar loro chiara coscienza dei diritti e degli obblighi che hanno nella società in cui vivono, a lui incomba il provvedervi. E, certo, se le condizioni del pubblico erario, pel modo come sono congegnati i pubblici tributi, fossero tali da sopportarne tutto il peso, credo non ci sarebbe da esitare ad accoglierla.

Bisognerebbe, io dico, richiamare tutto allo Stato, anche la istruzione elementare se fosse possibile, e fare che lo Stato, come ha la suprema vigilanza per la parte didattica, si sobbarchi del pari agli oneri tutti che l'istruzione pubblica seco trae.

Ma gl'ideali dobbiamo metterli da canto, quando sono d'impossibile attuazione, viste le necessità che ci circondano e ci premono: noi dobbiamo prendere le cose, quali in realtà sono; e quando il rimutarle a fondo riesca impossibile, cercare di migliorarne l'intima struttura, è pure ufficio degno di legislatore.

Ed è appunto obbedendo a cotesta politica necessità, è per raggiungere almeno in parte lo intento, che il ministro proponente e l'Ufficio centrale hanno circoscritta questa legge in modeste proporzioni, pur facendo sì che assuma forma di legge organica, ordinatrice dell'istruzione secondaria classica, e sotto l'aspetto disciplinare ed economico, e sotto l'aspetto didattico.

Dico sotto l'aspetto didattico, perchè quando il titolo terzo della legge Casati lo si rende obbligatorio per tutto il Regno, e quando vi sono le tabelle le quali stabiliscono il numero degli insegnanti e con esso la qualità e la quantità degli insegnamenti, noi abbiamo precisamente una legge unificatrice dell'istruzione secondaria classica anche nel riguardo didattico.

È dunque un altro passo che si fa fare all'ordinamento dello Stato, unificando l'istruzione secondaria classica, con forme rinnovellate sotto il rispetto economico e disciplinare. E poichè a questo specialmente intende il progetto di legge, ben fece l'Ufficio centrale a porre in sodo con le sue dichiarazioni che, fermo lo stato didattico presente, si è voluto soltanto perequare il con-

corso degli altri enti, che non siano lo Stato, nel mantenimento degli istituti secondari classici, e disciplinare, e migliorare la condizione dei maestri.

Questo, non altro, è lo scopo della legge e io non intesi nella discussione generale alcuno che sia venuto direttamente censurandolo od oppugnandolo; onde è a dire per comune consenso ammesso, questa essere più che ogni altra legge di perequazione degli oneri necessari alla istruzione pubblica secondaria classica.

Ora, posto il principio, l'emendamento che ieri veniva proponendo il senatore G. Rossi ad esso certamente contrasta; nè mi convince il sentir dire che perequazione non possa esservi con chi di fatto oneri non ha; che non si possa perequare là dove un qualche ente che pure, secondo il progetto di legge, dovrebbe all'onere soggiacere, se ne trovi oggi esente; perciocchè, se perequare significa rendere uguale la condizione di tutti, a me sembra che massima sia la necessità del perequare tra coloro appunto dei quali l'uno moltissimo sopporti e l'altro nulla.

Per fermo sarebbe anch'esso un perequare, liberare, non addossare agli uni oneri da cui furono esenti, liberare gli altri da quelli che certo non per voler proprio ebbero ad assumere per obblighi imposti dalle leggi degli antichi Stati italiani; ma dal momento che lo Stato non può o non vuole assumersi tutto quanto il peso dell'istruzione secondaria classica, sorge di necessità che in modo uniforme ad essa concorrano provincie e comuni.

Ora, ritenuto che si andrebbe contro allo scopo della perequazione se si ammettesse la esenzione di qualche comune dal concorso nella istruzione secondaria classica, vediamo se vi ha un qualche ostacolo di legge negli ordinamenti della pubblica amministrazione comunale e provinciale che contrasti al principio che forma il *substratum* della legge presente.

Si è detto che la legge organatrice dell'amministrazione dei comuni e delle provincie sottrae assolutamente i comuni ad un tale concorso, e che il mantenimento degli istituti d'istruzione secondaria classica sia - in principio almeno - addossato alle provincie.

Io credo che una parte sola di vero ci sia in questa proposizione, e che nessun ostacolo faccia la legge comunale e provinciale all'in-

troduzione del principio informatore della legge che si discute: ritengo pur sempre che se anche ostacolo ci fosse, chi ha avuto il potere di fare la legge comunale e provinciale abbia quello di, in alcuna sua parte, disfarla. Intenderei una questione di procedura, se, cioè all'occasione del bilancio si volesse venire addossando dei pesi, degli oneri a qualche ente che per legge sua organica ne vada esente; ma oggi non che esser in sede di bilancio, stiamo proprio discutendo una legge organatrice della istruzione secondaria classica.

Messo dunque ciò in sodo, il potere del Parlamento di modificare la legge esistente è assoluto; ma non è poi vero del tutto che soltanto l'istruzione elementare sia stata addossata ai comuni.

C'è per fermo nella legge comunale la numerazione di quelle che si chiamano spese obbligatorie; e tra esse non sono noverate le spese per la istruzione secondaria: ma c'è da considerare che i legislatori le leggi non le fanno per gusto, ma quando avvertono il bisogno di disciplinare i fatti esistenti, rapporti già creati, e di dare norma e misura alla soddisfazione di bisogni già manifestati. Quindi è che la legge comunale e provinciale enumera tra le spese quelle reputate indispensabili a costituire l'essere proprio del comune, a dargli modo d'adempiere, quale ente autonomo, la funzione che principalmente gli è assegnata nel sociale ordinamento; e di questa funzione — perchè tale era lo stato delle cose — trovava formar parte l'insegnamento elementare ai naturali del comune, e gliene imponeva obbligatoriamente il carico.

Ma è detto ancora in quell'art. 116 che enumera le spese obbligatorie:

« Sono obbligatorie tutte le altre spese le quali per leggi speciali venissero addossate al comune ».

Dunque possono essere addossate ai comuni, e non in opposizione alla legge organica dell'amministrazione provinciale e comunale, tutte quelle spese che per legge nuova si vadano introducendo.

E nemmeno per quella legge son le provincie sole tenute a coteste spese della istruzione secondaria classica.

Invero è dichiarato nell'art. 174:

« Sono obbligatorie per le provincie le spese per la pubblica istruzione secondaria e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali ».

E vi ha pure la disposizione transitoria dell'art. 236 che dice:

« Queste spese (quelle per l'istruzione pubblica) non passeranno alla provincia se non quando sia approvata la legge speciale che regola il passaggio dell'istruzione secondaria dallo Stato alle provincie ».

Dunque la legge su l'amministrazione civile enunciava sì un nuovo principio, ma non ne proclamava l'applicazione, e sanzionava invece uno stato di cose che era ad essa non conforme.

Come ben rileva il senatore Majorana, si vagheggiava nel 1865 il principio di decentramento, e si pensava che, come la istruzione elementare era affidata ai comuni, così l'istruzione secondaria classica potesse esserlo alle provincie.

Ma mentre in modo generico tale nuovo principio si enunciava, si era solleciti soggiungere:

« Quando però non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali ».

Dunque la legge del 1865 non faceva di fatto che rispettare di contro alle provincie lo *statu quo*; e se c'erano leggi speciali che avevano addossato al Governo il peso dell'istruzione secondaria classica, queste leggi rimanevano e restano tuttavia in vigore.

Posto dunque che sia questo lo stato giuridico delle cose, io trovo che non regga la seconda obbiezione del senatore Rossi, e non ci sia ostacolo di legge nel chiamare il comune, sede dell'istituto secondario classico, a concorrere alla spesa per il mantenimento dell'istituto medesimo.

Ed allora rimane l'ultima questione: se cioè sia conveniente ed opportuno, se sia politico di addossare anche quest'altra spesa ai comuni, i quali versano in condizioni assolutamente miserevoli.

Certo, se noi dovessimo guardare alle sole condizioni dei comuni, potremmo tutti far eco alle parole del senatore Rossi; ma se i comuni piangono, le provincie non ridono; e pur troppo la è questione solo di parole, quella del vedere

se la spesa debba andare a carico soltanto della provincia, il che suona de' comuni che la compongono.

Ma io domando invece: che cosa è la provincia? A che cosa essa provvede? Esercita certo una funzione nel grande organamento dello Stato, ma principalmente indirizzata alla utilità degli abitanti dei comuni, dal cui aggregato vien costituita: onde la necessità che i comuni stessi concorrano a fornire all'ente provincia i mezzi necessari all'esercizio della funzione sua. Quindi la questione si tramuta in quest'altra: tolta la parte delle spese pel mantenimento degl'istituti d'istruzione secondaria, che il Governo si addossa, i due quinti che restano debbono andare per intero a carico dei comuni tutti che compongono la provincia, o per una parte determinata ceder debbono a carico del comune ove ha sede l'istituto d'istruzione secondaria?

A me sembra che porre la questione è risolverla; avvegnachè è norma di naturale giustizia che ivi debba essere l'incomodo, dove è il comodo, e gli oneri non s'abbiano a scompagnare dai benefici.

È egli mai possibile che il comune, sede di un ginnasio o di un liceo, da essi non ritragga una quantità di vantaggi d'ogni genere, morali ed economici, di cui son privi gli ultimi comunelli della provincia? Il decoro, il lustro, la coltura che esso acquista non sono un bene grandissimo, che bisogna pure che abbia un compenso in un accrescimento di oneri?

Basterebbe aver parlato di questi vantaggi morali per dire che il comune deve concorrere più della provincia. Ma chi non sa che, oltre ai morali, ei ha vantaggi materiali, e non lievi, quelli che derivano dall'accrescimento della popolazione, dal concorso della numerosa studentesca da ogni parte della provincia e dallo accasarsi che in essa fa il numeroso stuolo di professori, obbligati a tenervi stanza; onde un incremento della pubblica agiatezza, l'incremento nelle entrate comunali?

Ma vi è un'altra più grave ragione a dover respingere dalle provincie quel quinto delle spese che l'Ufficio centrale e il ministro sono concordi ad addossare al comune sede dell'istituto secondario; imperocchè, altrimenti facendosi, non si ha la sproporzione soltanto, tra vantaggi e pesi, per tutti gli altri comuni della

provincia, ma, ciò che è peggio, l'onere maggiore lo si fa ricadere sopra una special classe di cittadini, i proprietari, la quale, a me pare degna di compianto; tanto essa è oppressa da gravezze, così che della proprietà ben può dirsi risentire soltanto il peso.

D'onde mai attingono le provincie i mezzi per adempiere le funzioni ad esse affidate dalle leggi, se non dai centesimi addizionali alle tasse dirette? Non sarebbe quindi far risentire ad una classe sola di contribuenti il peso delle maggiori spese per un istituto che giova non ad essi soltanto, ma a tutti quanti i cittadini della provincia, che hanno capacità e volere di procurarsi quella generale coltura, che li abilita ad aspirare alle libere professioni, agli alti uffici dello Stato?

D'altro lato noi vediamo delle piccole città valutare così al giusto i vantaggi che si ritraggono dall'esistenza di cotesti istituti, da sobbarcarsi di buon grado al mantenimento completo di ginnasi e di licei che sono per essi fonte di prosperità e di progresso.

Ora che un capoluogo di provincia, sol per essere stato sinora sede di un istituto governativo di istruzione secondaria, andando esente dai relativi oneri, debba persistere nella esenzione, continuando nel godimento, mentre gli altri se lo procurano a danaro sonante, non mi par cosa giusta.

E quando si ponga mente a ciò che tutta la spesa pei professori di un liceo completo (che comprenda cioè liceo e ginnasio), in media non va oltre le 24 mila lire - poniamo pur 30 mila lire - ognuno vede che questa somma, divisa per cinque, darebbe una spesa di non oltre le cinque o le seimila lire all'anno pel concorso del comune, sede dell'istituto secondario classico, al mantenimento dell'istituto stesso: ed io domando se non sia più equo che una spesa di così poco conto, che poi è remunerata e compensata in parte dal quinto delle tasse scolastiche, e da tanta somma di vantaggi morali e materiali, io domando - dico - se non sia più che equo invece di addossarlo, col nome di provincia a tutti gli altri comuni, che resti a carico di quel comune che i vantaggi si gode e tanto lustro acquista dall'esistenza degli istituti secondari nella città di cui è sede.

Conchiudo quindi pregando il Senato di re-

spingere l'emendamento presentato dal senatore Rossi Giuseppe.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio l'onor. senatore Calenda del suo discorso, il quale chiaramente dimostra come egli veramente sia al possesso delle cognizioni necessarie per chi giudica delle condizioni nelle quali si porta in discussione un qualsiasi problema legislativo.

Io vorrei ripetere le cose dette da lui, presentando esse il vero stato delle cose e rispondendo per giunta a quel generale desiderio che si fece sentire nella nazione, allorchè essa poté convincersi della ingiusta disparità di trattamento fra le varie parti d'Italia sia per il numero degli istituti secondari classici, sia per la spesa.

Ciò detto, il Senato mi conceda che io faccia un'avvertenza, quasi direi preliminare, sul fatto in genere d'istituti educativi, per i quali si domanda, come con la presente legge, il contributo a diversi enti morali.

Il disegno di legge che ora solleva tante obiezioni, l'ho portato io: ma esso, non fu già altra volta dinanzi al Senato, e questo allora non lo approvò?

C'è una diversità fra *allora* ed *ora*: diversità di sorte. Onde dovrebbe dirsi esservi Ministeri fortunati e Ministeri disgraziati. Infatti se nella legge per le scuole agrarie voi accettaste che concorressero comune, provincia e Stato, non si vede plausibile ragione perchè, trattandosi d'istruzione classica, vogliate che il concorrente sia uno solo. Disgrazia di questo Ministero; perchè nella legge medesima da me citata voi ammettete appunto la proporzione in tutte le spese che concernono la compra del podere e di tutto il materiale che costa assai di più; e badate che a queste spese provvederanno per *tre quinti* lo Stato, per gli altri *due* i corpi morali. Infelice invero l'istruzione secondaria, per la quale ora si fa una grande questione del contributo; mentre il Senato sarebbe chiamato invece a regolare rispetto ad essa uno stato di cose che vo' dire subito qual è.

Sono le varie disposizioni legislative vigenti nel Regno, le quali costituiscono veramente la disparità lamentata; queste sparite, sarà fatta

la perequazione, o io non intendo più la portata delle parole. Esaminiamo: In Piemonte, Liguria e Sardegna, per i licei il personale e il materiale scientifico è a spese dello Stato; i ginnasi stanno a carico dei comuni in cui vengono istituiti.

In Lombardia e Venezia per i licei è il medesimo.

Nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria il personale dei licei è a carico dello Stato; quello dei ginnasi, in sole tre città, Modena, Reggio d'Emilia e Massa a carico dello Stato; mentre in tutte le altre, e non son poche, i comuni lo pagano. Nel Lazio il personale è a carico dello Stato; i fabbricati a carico dei comuni.

Nella Toscana tutto, anche il fabbricato, è a carico dello Stato pei licei. I ginnasi sono a carico dei comuni, tranne per Firenze dove anco il ginnasio fu messo a carico dello Stato.

In Napoli paga tutto lo Stato; il quale in ciò non è molto generoso, valendosi dei patrimoni dei singoli istituti.

E qui giova avvertire come le leggi napoletane obbligassero, dove era deficienza, i vari comuni a pagare i così detti ratizzi; ma perchè i comuni non volevano pagare, si dovette in tutti i tempi adire i tribunali, i quali diedero sempre ragione al Governo. Ma venne un giorno in che i ratizzi si cancellarono dai bilanci comunali e si misero sul conto del pubblico erario contro le sentenze dei tribunali.

In Sicilia il personale dirigente ed insegnante è a carico dello Stato; i fabbricati, il materiale scolastico e scientifico ed il personale di servizio sono a carico del comune nel quale trovasi l'istituto.

Il mio amico Majorana ha parlato della Sicilia. Comprendo che questo sia il punto pericoloso della legge.

Ma io dico nella tranquillità della mia coscienza, che è il punto più chiaro e più sicuro di essa, non essendo niente affatto giusto che nella unità del Regno l'istruzione e l'educazione costi diversamente alle provincie che ne debbono fruire.

Il mio amico Majorana (col quale non voglio fare una questione personale perchè egli fu mio collega nella prima composizione di questo disegno di legge, dove cotesto articolo fu assolutamente stabilito) avvertiva che si potrebbero fare studi sopra la vera proporzione degli

oneri che toccano a provincie o a regioni. E ricordava la soppressione delle corporazioni religiose, che certamente in Sicilia diede all'erario molto più che non altrove.

Se non guardiamo solo ciò che si fece nel 1860, ma risaliamo un 80 anni indietro, vedremo che le soppressioni di corporazioni religiose dotarono gli istituti scolastici. Ma che perciò? Il Piemonte, verso il 1790, per difendere la propria indipendenza dalla rivoluzione francese, incamerò quanto più può, vendè quanto più può; e alle pezze che valevano 8 soldi, dà il valore di un franco. Ma evidentemente non trovate più a 70 od 80 anni di distanza codesto capitale, il quale invece si ritrova nei paesi dove la necessità della difesa o altro non obbligano a procedere così tosto alla soppressione delle corporazioni religiose.

Guardando al Napoletano, noi vediamo che gl'istituti scolastici delle provincie meridionali sono tutti costituiti da capitali di queste corporazioni religiose e per vivere non domandano se non un sussidio di mezzo milione allo Stato.

Il Governo francese, quando ci fu il Murat e gli altri, abolendo le istituzioni religiose, decretava che una parte dei loro patrimoni andasse alla istruzione. Quindi non andiamo a cercare quello che nelle varie regioni siasi potuto raccogliere dal progresso della civiltà, la quale credeva di dover distruggere la manomorta. Sono distruzioni antiche e recenti, le quali naturalmente dove avvennero prima non lasciarono possibilità di raccogliere dopo.

Or dunque io vi ho esposto quale sia lo stato della legislazione vigente, e come assolutamente non si possa continuare in tale stato.

Ma si dice: v'è commozione per i comuni. Lo avvertiva l'onor. Giuseppe Rossi.

Prima di discutere dei comuni, desidero che il Senato abbia presenti queste cifre.

Le spese obbligatorie che gravano i comuni per l'istruzione classica, io le ho qui. Non furono raccolte da me, quindi sono perfettamente disinteressato. Chi le raccolse ha autorità al Senato, imperocchè sono le previsioni dei bilanci comunali del 1882, e sono riportate nel bilancio di previsione del 1884-85.

Ecco che cosa pagano i comuni. Essi pagano L. 1,460,827 di spese ordinarie, L. 262,227 di spese straordinarie. Ma giova conoscere anche le spese facoltative per l'istruzione secondaria

classica, comprese le scuole tecniche: esse ammontano a L. 4,181,390.

Dirò di passata che 1,460,827 lire, più le 262,227 lire, fanno L. 1,700,000 circa, che ora si pagano, e che col nostro disegno di legge non saranno raggiunte.

Accennato a questi dati di fatto, debbo rilevare un punto nel calmo discorso del senatore Rossi. Esso ha creduto, se non m'inganno, che si faccia un'ingiustizia, obbligando tutti i comuni a pagare un quinto.

Ma se questi comuni fanno certe spese, si è perchè le vogliono fare. Queste spese, che incontrano di propria volontà, sommano a 4 milioni e più; ma quelle che dovranno fare sono soltanto 1,500,000 lire. Quindi il chiamare a partecipare i comuni per questa ragione è giusto, e il senatore Rossi evidentemente non conosceva lo stato preciso delle cose.

Viene la seconda questione da esso sollevata ed è la più grave; o almeno tale può parere.

La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 1865 determinò che le spese per l'istruzione secondaria sieno sostenute dalle provincie. Io mi servirò delle ragioni esposte dal senatore Calenda, sebbene di questa questione io ne sappia molto, avendo preso parte alla discussione della legge nell'altro ramo del Parlamento appunto per far sospendere l'applicazione di quella prescrizione.

Che cosa dice l'art. 174? Rileggiamolo perchè qui sta, mi pare, il punto della questione.

« La provincia provvede all'istruzione secondaria e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni ».

E noi questo concetto l'abbiamo mantenuto, là dove appunto diciamo, che fondazioni particolari esonerano il comune e la provincia; ma non già il Governo, il quale non potrebbe esserne esonerato, se non per virtù di una legge speciale.

Evidentemente si dovrà fare la legge speciale, nella quale sieno determinate le condizioni per le quali esso intende di provvedere all'istruzione secondaria. Quindi parmi che mal si tragga da quell'articolo un argomento contro la proposta.

Ma ad uomini di Stato io credo che si pongano innanzi altri problemi.

Grande spazio di tempo è trascorso dal 1865

al 1881. E perchè non si è fatto? si domanda. A me pare che il domandarsi il perchè una cosa non siasi effettuata in tutto il periodo operoso di una generazione debba richiamare l'attenzione del Senato.

Ma il non essersi fatto parmi non implichi che non si sia tentato di fare. Oltre di che è da osservare come, prendendo a considerare una questione larghissima (e l'accennava pure l'onor. Calenda), qual'è quella che abbraccia tutta l'amministrazione provinciale e comunale, certe prescrizioni scivolino; delle quali poi, allorchè le studiate ad una ad una, si vede tutta la gravità e quindi si considera il problema per sè medesimo.

Orbene questo problema fu studiato. Nel 1867 presentai un disegno di legge al Senato.

In quali condizioni di tempo, ricordava il mio amico onor. Majorana. Permetta il Senato che le ricordi anch'io.

Eravamo allora tutti per il discentramento: tanto che la Commissione la quale riferì sul bilancio della istruzione pubblica mi aveva proposto di passare tutte le università alle provincie. Vedasi la relazione del 1867.

Con quel disegno di legge, io domandava al Senato che almeno 24 istituti esemplari si creassero e il resto si lasciasse alle provincie e ai comuni. Per le vicende proprie della vita politica, non fui io a sostenere il mio disegno innanzi al Senato, ed esso fu raccolto dal mio successore. Il Senato l'accettò e lo votò, introducendo soltanto alcune disposizioni per i licei misti. Si fece la relazione alla Camera, ma non si andò più in là.

L'onor. Sella, nel momento in cui parve la fortuna italiana dovesse precipitare per dissesto economico, aveva ripreso quel disegno di legge; ma prevedendo, da uomo sagace, che non si sarebbe discusso, aveva proposto di accettarlo tal quale era venuto dal Senato. La proposta non passò.

Studi ulteriori non han condotto se non al disegno di legge che ora ho avuto l'onore di presentare al Senato, e a cui auguro fortuna.

Venendo al merito della cosa, senza disputare di economia col mio amico Majorana, ecco come io ragiono così alla buona. I servizi debbono essere pagati da coloro i quali principalmente li ricevono. Intendo che in uno Stato sieno grandi servizi generali; ma sono pure

servizi speciali. Coordinando le due cose, vuolsi determinare chi debba pagare.

Ora, io credo, che questo servizio dell'istruzione secondaria, così come è ordinato in questo disegno di legge, risponda pienamente alla equità, alla giustizia.

Certamente si potrebbe fare in altro modo; e mi rincresce proprio che sia presente il ministro delle finanze, perchè, se egli non ci fosse, avrei detto che si potrebbe mettere a carico dello Stato; ma ad ogni maniera avrei dovuto aggiungere subito dopo che piuttosto di caricare lo Stato degli altri due quinti, io avrei ritirato il disegno di legge.

Le cose vanno misurate sulle condizioni reali del paese in un dato momento. Quindi per quel lieve aumento di spesa che ora si porta allo Stato, io debbo saper grado al ministro delle finanze il quale acconsentiva che vi fosse posto.

Quanto alla parte che verrebbe a carico della provincia e del comune, veduto che nè l'una nè l'altro possono dirsi disinteressati nella spesa, vediamo se sia ragionevole e giusto che partecipino ad essa in una misura determinata.

Ora, che i comuni non possano essere esclusi, mi pare chiaro; tuttochè io convenga con l'onorevole senatore Rossi delle mediocri, anzi cattive, condizioni economiche dei medesimi.

Io ho sott'occhio la statistica dei ginnasi e dei licei, non fatta in servizio di nessuna tesi, ma compilata dal Ministero di agricoltura e commercio, che riceve i dati, li confronta, li stampa.

Noi abbiamo i seguenti istituti governativi; ginnasi 130 con 15,000 alunni; istituti non governativi 597.

Il Senato voglia notare, in grazia, questa diversità: governativi 130, non governativi 597.

Dei licei governativi se ne avevano 97 secondo la statistica del 1877; oggi sono qualcuno di più per le cagioni già da me accennate: non governativi 229.

Da queste cifre appare adunque che i ginnasi non governativi sono quasi quattro volte ed i licei quasi due volte e mezzo più dei simili istituti governativi. Ciò prego il Senato di voler considerare.

Queste istituzioni, che si chiamano ginnasi e licei e che sono in sì grande sproporzione di numero con quelle dello Stato, d'onde sorgono?

Dai comuni. Sono i comuni, in massima parte, che le hanno create. Sono i comuni i quali si sobbarcano alla spesa del loro mantenimento, dove non concorra lo Stato. Si può approvare o disapprovare questa tendenza; io non sono tra quelli che disapprovano.

Negli Stati liberi sorge spontaneo (e guai se non sorgesse!) il desiderio in tutti, individui, famiglie, aggregazioni di ogni maniera, di farsi valere per qualche cosa di più.

La libertà è l'affermazione della dignità umana, la quale, appunto perchè sente il diritto di farsi valere quanto sa e quanto può, cerca in tutti i modi di accrescere il proprio valore.

E quando voi vedete i comuni moltiplicare siffatti istituti; quando si osserva che solo durante questo mio Ministero ben dieci o dodici comuni poterono convertire in governativi i loro licei comunali pagando 18 o 19,000 lire; quando si sappia che la pressione al Ministero per trasformare istituti comunali in governativi è continua; non si può non consolarci di questa lodevole premura che essi hanno di sopprimere, anco con sacrificio economico, al bisogno crescente dell'istruzione.

Ond'è che questo loro desiderio di migliorare la coltura generale, questa aspirazione continua ad uno stato migliore, debbono, mi pare, interamente soddisfare il Senato e tutti coloro a cui sta a cuore l'avvenire della nazione.

Ora, i provvedimenti da prendersi qualora si volesse respingere questa proposta, quali sarebbero? Che paghi lo Stato, o la provincia. Veramente che paghi lo Stato non si è detto; ed io passo sopra. Vediamo dunque se si potrebbe ammettere il temperamento che paghi la provincia.

Questo obbligo imposto alla provincia crea l'armonia, o la disarmonia nella provincia stessa? Vi ho già detto che il numero dei licei ufficiali è di 97, ma nel numero si comprendono molti licei che furono da comunali convertiti in governativi, ma comunque pagano. Ebbene: là dove sono simili istituti nascerà questo: la provincia istituirà i licei d'obbligo e li farà pagare da tutta la popolazione della provincia. Cosicchè in molte provincie verrà una diminuzione. Ricordo la mia provincia. Si può vedere in una delle tabelle annesse alla legge esservi un liceo, quello d'Alba, che paga

18,000 lire. Pensate che cosa avverrebbe se dovessero pagare per licei ufficiali i comuni medesimi, i quali sarebbero perciò messi nella alternativa o di chiudere quello che hanno fino allora mantenuto del proprio, o di dovere accrescere notevolmente le spese.

Ed è poi eccessivo questo contributo che si domanda alla provincia ed al comune?

L'onor. senatore Calenda ve lo ha detto. Fate il conto generale del ginnasio e del liceo di 30 o 40,000 lire, dividetelo per cinque. Evidentemente la spesa non è così piccola da trascurarsi, ma si fa piccola di fronte allo stato presente, e se si consideri una giustizia la quale crea istituti congeneri per tutte le popolazioni egualmente.

Perciò io prego il Senato di accettare l'articolo a cui l'Ufficio centrale ha fatto alcune correzioni, che non sono variazioni.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento che porta per titolo: « Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e di altri prodotti contenenti zucchero ».

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza per questo progetto di legge e di commetterne l'esame alla Giunta permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Avendo poi il signor ministro chiesto l'urgenza, se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

#### Seguito della discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Rossi Giuseppe.

Senatore ROSSI G. Io non saprei accettare le teorie svolte dagli onorevoli senatori Majorana e Calenda, e dall'onor. ministro sulla interpretazione della legge del 1865.

L'onor. senatore Majorana ha detto che è un anacronismo il ricordare la legge del 1865. Io credo il contrario, e sono in buona compagnia; imperocchè pareri del Consiglio di Stato e precedenti legislativi sostengono la mia opinione.

Nel reame di Napoli, al tempo dell'occupazione francese, un decreto del 1812 creò licei nelle provincie di Teramo, Avellino, Catanzaro e Reggio, e per mantenerli impose un ratizzo a carico dei comuni ritenuti in condizioni più floride e tali da poter corrispondere alle spese. Però pubblicata la legge del 1865 quei comuni, a carico dei quali si erano imposti i ratizzi, elevarono proteste e reclami, sostenendo di non doverli più corrispondere. Vi furono giudizi, ed i magistrati, i tribunali, come ricordava ora l'onor. signor ministro, decidevano in favore del Governo, dichiarando che l'obbligo dei ratizzi doveva continuare perchè imposti da una legge speciale (il decreto 1812), quantunque la legge generale del 1865 ne affrancasse i comuni. Però il Consiglio di Stato due volte si pronunziò in senso contrario, proclamando la verità indiscutibile, che pubblicata la legge del 1865, legge organica sull'amministrazione dei comuni e delle provincie, i comuni restavano scaricati da ogni obbligo per concorrere alla spesa della istruzione secondaria, ed allora il ministro cancellò dal suo bilancio i ratizzi che erano posti a carico dei comuni.

E per far cessare ogni disputa fu presentato un apposito progetto di legge, il quale, discusso in ambedue i rami del Parlamento, fu approvato, ed è ora legge dello Stato. In quest'aula nel maggio 1882, quando fu discusso l'accennato progetto, non si elevò una voce per contrastare il diritto dei comuni al disagio dei ratizzi.

E soltanto il compianto Berteà, e quell'ingegno acuto del Saracco, che ora siede degnamente nei Consigli della Corona, osservarono che vi era sperequazione fra le provincie nel contributo della spesa; ma tutti convennero che i comuni non potevano e non dovevano anteriormente essere aggravati da questi oneri dei ratizzi per il mantenimento dei licei e per concorrere alle spese dell'istruzione secondaria. E quindi fu pubblicata e sanzionata la legge del 1° giugno 1882 che determinò: « Gli assegni, i ratizzi imposti ad alcuni co-

muni delle provincie del Principato Ultra, Calabria e Abruzzi, sono aboliti ».

Laonde se io ho invocato la legge 1865 mi trovo in buona compagnia, de' pareri del Consiglio di Stato e di questo precedente legislativo, che ha solennemente deciso.

Però nel discorso calmo, elevato, coscienzioso dell'onor. ministro, io ricordo due proposizioni che hanno impressionato l'animo mio.

Egli ha detto: Vi sono Ministeri fortunati ed altri disgraziati. Il mio è evidentemente disgraziato, poichè il Senato ha approvato altre leggi cogli stessi criteri di ripartizione degli oneri, ed ora si fa opposizione a questo progetto, forse perchè presentato da me.

In secondo luogo ha detto, che le leggi debbono ispirarsi alle condizioni reali del paese. E che nell'attuale posizione delle finanze dello Stato, egli piuttosto ritirerebbe il progetto che consentire ad un maggiore aggravio sul suo bilancio.

Per queste considerazioni e per deferenza verso l'onor. ministro della pubblica istruzione, ritiro il mio emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Malgrado l'abile difesa dell'onorevole ministro, non si può disconoscere che questa misura è grave, poichè è la prima volta che con una legge dello Stato si addossa ai comuni il carico dell'istruzione secondaria.

È vero che da molti comuni se ne sopporta già una parte, in forza di antiche costumanze o disposizioni rimaste in vigore; ma non si può negare che tutta la tradizione della nostra giurisprudenza è chiaramente indicata, come ha dimostrato l'onorevole Rossi, nella legge provinciale e comunale, cioè che l'istruzione secondaria non debba gravare i comuni.

Questa legge accenna ad un indirizzo affatto opposto e cambia già per se stesso profondamente l'attuale stato di cose. Non mi preoccupa la questione di massima, poichè delle incoerenze nella vita costituzionale se ne riscontrano tutti i giorni.

La vita costituzionale è vita di contraddizione nella quale della rigidità delle massime c'è poco da temere quanto poco da sperare.

Io mi preoccupo dei risultati di fatto di questa legge. Ricorderò all'onorevole ministro che

egli ha parlato soltanto dell'art. 10, dimenticando che c'è un articolo 11 che completa il preventivo degli oneri che incombono ai comuni, in forza di questa legge per l'istruzione secondaria; chè anzi le disposizioni contenute nell'art. 11, rappresentano presso a poco quel concorso dei comuni che in molti luoghi già esiste, e il valore di quelle somme che il ministro indicava, siccome attualmente spese dai comuni, probabilmente in gran parte per i locali...

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. No!

Senatore VITELLESCHI... Allora da che cosa sono costituite?

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Tre quinti del personale.

Senatore VITELLESCHI... Questo è per alcune provincie, ma per la più gran parte la contribuzione dei comuni non consiste che in locali. E non so perchè, invece di estendere i benefici, si estendono i gravami. Ora, laddove il carico degli stipendio non v'era, per questa legge s'aggiunge. In modo che per questa via si fa piano passare l'istruzione secondaria a carico dei comuni.

Ma ora vediamo, se, pur desiderando che i comuni concorrano, vi sia bisogno di una legge coattiva e grave come questa. Il ministro ci ha dimostrato, come già i comuni e le provincie da loro stesse facciano volentieri in molti casi questo servizio.

Questo argomento, che il ministro ha usato per il suo assunto, sta anche per il mio, cioè, che dal momento che vi è questo concorso spontaneo, io non vedo ragione perchè si debba stabilire coattivamente. Praticamente il risultato sarà lo stesso, con questa differenza però che fino a che la contribuzione è volontaria non fa massima, mentre che con le disposizioni contenute in questa legge s'introduce un principio che rovescia tutte le competenze dei differenti servizi che erano in uso presso di noi.

Queste considerazioni mi suggerirebbero in modo chiaro ed evidente il sistema più logico da seguire, che cioè i licei obbligatori rimanessero a carico dello Stato; e per verità credo che, se si facessero bene i conti, alla fine lo Stato non vi rimetterebbe gran cosa. E che per tutti i licei che non sono obbligatori si potessero imporre le condizioni che si vogliono,

perchè dal momento che vi ha consenso reciproco nessuno interesse è offeso.

Quindi miglior sistema, a mio avviso, sarebbe stato che in ogni provincia fosse un liceo mantenuto dallo Stato, se si crede, anche con contribuzione della provincia. Credo che il carico dello Stato non eccederebbe due o tre milioni, e per tutti i licei che si potessero eventualmente stabilire al di là di questi limiti si adottasse il sistema delle convenzioni parziali, secondo i bisogni e le condizioni diverse.

Però io non voglio promuovere adesso questa questione che tenderebbe a cambiare tutta la legge; quello che mi preme in questo momento è di domandare al signor ministro se, laddove esistono concessioni e convenzioni, le quali già sono proporzionate ai mezzi dei comuni, ai quali i comuni sono già avvezzi, e laddove esiste uno stato di fatto, se si debba intendere per questa legge cambiato.

Se io dovessi ritenere che questa disposizione, riguarda solamente l'organamento futuro, io non avrei difficoltà d' accettare l'articolo, malgrado che lo trovi anche più che grave al presente, minaccioso per l'avvenire ai comuni già così gravemente gravati nella loro economia.

Ma se si tratta invece che questo debba anche cambiare lo stato di fatto, lo stato a cui i comuni sono avvezzi, sopra cui i loro interessi sono già concretati, in tal caso per me sarebbe una grossa obbiezione a votare questi articoli.

Quindi desidererei dall'onor. ministro qualche spiegazione su questo particolare concernente lo stato di fatto della questione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole senatore Vitelleschi avrebbe un sistema, ed è questo: i licei obbligatori allo Stato, e il resto da stabilirsi per convenzione.

Veramente questa legge non concerne se non i licei e i ginnasi obbligatori, che sono l'oggetto delle nostre dispute. E vuolsi osservare che tra questi licei e ginnasi obbligatori, oltre quelli che il comune istituisce, e che per accordi vengono poi allo Stato, altri ve n'ha i quali riguardano qualche provincia in particolare.

Per qualche provincia, intendo l'Umbria, dove il commissario regio decretò che certa quantità e qualità di beni pubblici, senza badare alla

provenienza, dovesse servire alla istruzione secondaria.

In questa maniera si formarono colà degl'istituti scolastici, pei quali io ho creduto e credo che il Governo resti obbligato; perchè il commissario che assegnava i beni aveva tutte le facoltà per farlo.

Ond'è che le fondazioni scolastiche in tal modo formate sono oggi, per mio avviso, nella condizione di tutte le altre, le quali furono riconosciute dallo Stato come obbligatorie.

Credo che queste mie dichiarazioni possano soddisfare l'onore. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non soggiungerò alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole ministro, perchè non è mia intenzione nè di fare proposte, nè di fare discussioni accademiche.

Su l'ultima parte, riguardante lo stato di fatto di alcuni licei, dei quali aveva parlato, siccome aventi speciali convenzioni o concessioni, per sapere se la loro condizione sarebbe modificata da questa legge, dalla risposta dell'onorevole ministro non ne saprei veramente ricavare argomento molto lusinghiero, perchè egli ci ha detto che questi licei saranno perequati ai licei obbligatori contemplati in questa legge. Ora, se là dove esiste un liceo mantenuto a carico dello Stato, questo liceo subisce le condizioni fatte dalla presente legge, e se non è rispettata l'antica concessione, ne consegue che quello stesso comune che aveva accettato una concessione governativa come un beneficio, appunto perchè gratuita, ora si vede gravare sul suo bilancio, oltre tutte le spese dell'art. 11 anche le spese dell'art. 10, ossia che si converte in un onere.

D'onde un numero non piccolo di comuni si troveranno gravati, all'improvviso, di un carico sul quale non avevano contato.

Ecco un'altra ragione che mi aveva indotto a proporre che, per i licei obbligatori, dovesse essere escluso il concorso dei comuni nella spesa.

Per tutti gli altri che devono fondarsi, che possono o non possono essere, secondo i desideri e i bisogni diversi, i comuni possono concorrervi nella misura che credono.

Ecco come comprenderei una legge.

Io non vado nella tutela dei comuni tanto

oltre da volermi ingerire specialmente per una materia così importante nelle spese che s'impongono liberamente.

Ma mi permetto di osservare che, avendo noi fatto una legge, per porre un freno alle sovraimposte dei comuni, non solo questa legge è costantemente delusa, e noi passiamo il tempo a distruggere giorno per giorno l'effetto di quella legge con tante leggine, ma ciò avviene per fatto nostro, perchè noi al tempo stesso obblighiamo i comuni a rovinarsi pur facendo mostra di volerglielo impedire.

Ogni nuovo obbligo che noi imponiamo è una contraddizione al nostro proposito per ristabilire le finanze dei comuni.

Non aggiungo altro; pregherei solo l'onorevole ministro a vedere se egli non creda che lo stato di fatto debba per ora rimanere inalterato, e che questa legge non debba essere applicata, che nel nuovo svolgimento dell'ordinamento dell'istruzione secondaria.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene l'articolo come è scritto nel progetto di legge. La difesa di questa disposizione è stata già fatta, e per non replicar cose già dette, l'Ufficio centrale non crede necessario di dare ulteriore svolgimento alle ragioni che l'hanno persuaso a mantenere questo articolo.

Farò soltanto brevi osservazioni sopra un argomento addotto dall'onorevole senatore Rossi, il quale ha citato i pareri del Consiglio di Stato sull'abolizione dei ratizzi a carico dei comuni in alcune provincie meridionali.

Su questo debbo dire che il Consiglio di Stato fu contrario a mantenere queste spese come obbligatorie per il comune, inquantochè il loro fondamento era non in una legge vigente oggi, ma in decreti del Governo borbonico, il quale aveva favorito di questi concorsi comunali alcuni licei, mi pare, se rammento bene, non più di cinque o sei.

In questa condizione di cose, e dirimpetto ad una legge che stabiliva tassativamente quali erano le spese obbligatorie dei comuni, il Consiglio di Stato non credette di potere ritenere obbligatorie quelle che non si fondavano allora sopra nessuna legge, ma che erano unicamente dipendenti da decreti di passati regimi.

Questo stato di cose si va a mutare con la legge presente; e non può essere dubbio che una legge nuova possa costituire un onere non esistente per le leggi precedenti.

Altre osservazioni non mi occorre di fare, inquantochè il ministro e l'onorevole Calenda hanno difeso abbastanza l'articolo sul quale noi insistiamo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggerò l'art. 9 per metterlo ai voti.

#### Art. 9.

La spesa degli stipendi per gl'istituti sopra menzionati è sostenuta per  $\frac{3}{5}$  dallo Stato, per  $\frac{1}{5}$  dalla provincia, per  $\frac{1}{5}$  dal comune in cui han sede gl'istituti.

Cessano i sussidi governativi per l'istruzione secondaria a quei comuni ne' quali questa legge fonda o conserva istituti governativi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le dotazioni per la biblioteca e per la suppellettile scientifica sono a carico della provincia.

Sono a carico del comune, in cui hanno sede gl'istituti, l'edificio per le scuole, le spese di riscaldamento e di illuminazione, gli arredi scolastici, le palestre e gli attrezzi ginnastici, gli stampati e gli altri oggetti necessari all'amministrazione.

Il provento delle tasse scolastiche, dedotto l'importo della sopratassa di cui all'art. 223 della legge 13 novembre 1859 a beneficio degli esaminatori, sarà ripartito fra Stato, provincia e comune nella proporzione della spesa determinata dall'art. 9.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 10.

Se nessun domanda la parola, metto ai voti l'art. 10 testè letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Cesserà il contributo governativo quando, tre anni dopo l'esecuzione di questa legge, gli studenti del liceo non siano giunti al numero di

10 per classe, e quelli del ginnasio al numero di 12.

La mancanza del concorso governativo potrà essere supplita o compensata dalla provincia o dal comune, o mediante concorso dai due enti insieme, o da altro ente morale.

Quando la provincia o il comune deliberassero, per effetto di questo articolo, la cessazione del loro contributo, il Governo potrà chiudere l'istituto e convertire una parte della sua quota in sussidi a giovani che intendano di proseguire altrove gli studi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Nulla di più giusto e di più opportuno certamente della disposizione impartita dal primo comma di questo articolo, secondo la quale, se un istituto d'istruzione secondaria classica si mostra anemico, lo Stato deve cessare di contribuire alla relativa spesa.

Quindi io sono favorevolissimo alla massima stabilita con questo comma.

Ma lasciato come è, io credo che possa dar luogo facilmente ad una conseguenza che nessuno vorrebbe, e precisamente potrebbe dar luogo ad un effetto ripugnante.

Infatti, i ginnasi, affinchè possano continuare a godere il contributo governativo, devono avere per lo meno 12 studenti per classe, e i licei debbono averne per lo meno 10. Dunque il ginnasio cesserebbe di poter fruire del concorso governativo, ove non avesse nelle sue 5 classi almeno 60 studenti.

Ora potrebbe darsi il caso che un ginnasio con 60 studenti continuasse ad avere il sussidio governativo e un altro con un numero molto maggiore, per la lettera precisa di questo comma, non potesse più godere del medesimo concorso.

Mi spiego con un esempio.

Supponiamo che nelle prime quattro classi di uno di questi ginnasi vi siano venti studenti per classe, e nella quinta classe invece, per circostanze che non sono molto difficili ad avverarsi, come sarebbe una straordinaria soccombenza negli esami del quarto corso, non ve ne siano che dieci.

In questo caso noi avremmo nelle prime quat-

tro classi, a venti studenti cadauna, ottanta studenti, e nella quinta dieci; in tutto novanta; ma appunto perchè la quinta classe non presenterebbe i dodici studenti che sarebbero richiesti da questo comma, il ginnasio non potrebbe più godere del concorso governativo.

Ora questa conseguenza, a mio modo di vedere, indeclinabile di un ginnasio con novanta studenti che non potrebbe avere il contributo governativo e di un altro con sessanta che l'avrebbe, è ripugnante.

Nè con una interpretazione estensiva sarebbe dato di togliere di mezzo questa conseguenza disgustosa, perchè, essendo chiarissimo il disposto dell'articolo, non sarebbe possibile di addivenire a tale interpretazione, attesa la massima dettata dalla sapienza romana che, quando non vi è alcuna ambiguità nelle parole della legge, *non est admittenda voluntatis quaestio*.

Quello che ho detto pei ginnasi si potrebbe, *mutatis mutandis*, applicare anche ai licei.

La cosa è tanto chiara, l'intelligenza del Senato è così acuta, che non è il caso ch'io continui ad occuparlo con le mie parole. Concludo pertanto proponendo un emendamento aggiuntivo, che dovrebbe essere collocato subito dopo il primo comma di questo articolo, e suonerebbe così:

« L'eccedenza in una o più classi compenserà la deficienza nelle altre ».

Questo mio emendamento, nel mentre toglierebbe un inconveniente, non darebbe luogo ad un altro, essendo molto ragionevole che il ginnasio, ed anche il liceo, il quale presenti le condizioni da me esposte, possa continuare ad avere il sussidio governativo, mentre la forza del paese ove si trova sarebbe espressa dal numero complessivo degli studenti, e la deficienza di una classe dovrebbe attribuirsi ad una pura accidentalità.

Raccomando pertanto all'onorevole ministro, all'Ufficio centrale ed al Senato questo mio emendamento.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce di buon grado al concetto dell'onorevole senatore preopinante, tanto più che nella redazione del progetto di legge, qual'era preparato dall'onorevole ministro, questo con-

cetto era chiarissimo. Nella correzione fattane dall'Ufficio centrale fu omessa una parola che giustifica l'emendamento proposto dal senatore Griffini.

Ristabilendo la formula quale era nel progetto ministeriale, anche dicendo: « ove gli studenti del liceo non siano giunti in media al numero di dieci per classe », mi parrebbe che il senatore Griffini potesse essere soddisfatto, giacchè si calcolerebbero sempre tutti in complesso gli scolari del liceo e del ginnasio per avere la media del numero di ciascuna classe.

Così in forma più compendiosa si esprimerebbe l'idea che egli ha espresso nel suo emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. Io proporrei che invece di dire: « giunti in media al numero di dieci per classe » si dicesse: « al numero medio di 10 per classe ».

PRESIDENTE. Questa è la proposta che ha fatto testè il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Sarei felice di poter aderire alla proposta dell'Ufficio centrale e vi aderirò quando possa persuadermi che le parole: « in numero medio », che verrebbero suggerite, possano sortire lo stesso effetto del mio emendamento.

L'art. 10 dice: « Cesserà il contributo governativo quando, tre anni dopo l'esecuzione di questa legge, gli studenti del liceo non siano giunti al numero di 10 per classe, ecc. ».

Ora, il dire « numero medio per classe »...

PRESIDENTE. Dice invece: « Non siano giunti in media al numero di 10 per classe ».

Senatore GRIFFINI. Ma anche così io non credo che si raggiunga quella chiarezza di dizione che si deve esigere in una legge.

A me pare che si ottenga maggiore chiarezza aggiungendo, dopo il primo comma lasciato intatto, queste parole: « L'eccedenza in una o più classi compenserà la deficienza delle altre ».

Dal momento poi che l'effetto sarebbe uguale, io credo che anche l'Ufficio centrale potrebbe accettare questa mia dizione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.*

L'onorevole senatore Griffini ha fatto una proposta che il ministro accetta, perchè essa era già sua. Io mi resi perfettamente conto come possa una classe sovrabbondare mentre un'altra difetti; ciò accade spesso. E però io aveva scritto « al numero medio delle classi ».

Ora l'onorevole Griffini trova questo modo non bastevolmente chiaro; il che a me non pare. Infatti il numero medio come si ricava? Mettendo insieme i numeri di ciascheduna classe sia del ginnasio che ne ha cinque, sia del liceo che ne ha tre.

La media sarà 10, sarà 12; e allora non c'è nulla a fare. Il numero medio veramente qui mantiene il suo vero carattere e risponde precisamente alle osservazioni dell'onorevole Griffini; quindi mi par proprio non necessario aggiungere il comma che egli propone, perchè ciò che egli vuole è già detto in maniera che non si potrebbe dire diversamente.

E poichè l'Ufficio centrale ed il ministro consentono nella sostanza del suo emendamento, pregherei l'onorevole Griffini a contentarsi che si rimettano le parole *numero medio* nell'articolo, il che si accetta pure dall'Ufficio centrale.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Siccome dopo le ampie spiegazioni state date tanto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, come dal signor ministro, ove il dubbio sorgesse, sarebbe molto facilmente eliminato, perchè ad eliminarlo gioverebbero appunto queste spiegazioni, così ritengo raggiunto lo scopo modesto che mi era prefisso col mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, porrò ai voti l'art. 11 con l'aggiunta della parola *medio*.

Ne do lettura:

#### Art. 11.

Cesserà il contributo governativo, quando tre anni dopo l'esecuzione di questa legge, gli studenti del liceo non siano giunti al numero medio di 10 per classe e quelli del ginnasio al numero medio di 12.

La diminuzione del concorso governativo po-

trà essere supplita o compensata dalla provincia o dal comune, o mediante concorso dai due enti insieme, o da altro ente morale.

Quando la provincia o il comune deliberassero, per effetto di questo articolo, la cessazione del loro contributo, il Governo potrà chiudere l'istituto o convertire una parte della sua quota in sussidio ai giovani che intendano di proseguire altrove gli studi.

Chi approva questo articolo voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 12.

Gli attuali istituti classici, con convitto o senza, conservano il proprio patrimonio.

Il provento di detto patrimonio, dedotta la spesa necessaria al mantenimento del convitto, andrà a scarico del contributo governativo, provinciale e comunale pel mantenimento degli istituti fondati o conservati dalla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo di legge.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.  
(Approvato).

#### CAPO VII.

##### Disposizioni transitorie.

#### Art. 13.

Questa legge si esegue in quattro anni. Il passaggio dagli attuali stipendi a quelli da essa stabiliti si farà senza riguardo alle classi, nè agli aumenti sessennali, per modo che nessun assegno sia diminuito, e non si salti nessuno stipendio intermedio. Gli aumenti sessennali già conseguiti si conserveranno insieme col nuovo stipendio.

La disponibilità delle persone addette agli attuali istituti governativi, che per effetto di questa legge non venissero nominate a un ufficio, durerà quattro anni.

Alle persone addette ad istituti classici comunali e provinciali, che in virtù di questa

legge divenissero governativi, qualora esse passino al servizio dello Stato, saranno conservati i diritti che avessero per avventura acquisiti per la pensione a carico del bilancio comunale o provinciale.

La pensione, o l'indennità, che potesse, quando cessino dal servizio governativo, loro spettare a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà corrisposta dallo Stato, dal comune o dalla provincia in proporzione degli anni del rispettivo servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo di legge.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Mi pare che quest'articolo abbia bisogno di essere completato.

L'articolo comincia collo stabilire che la legge avrà esecuzione in quattro anni, ma nelle altre sue disposizioni regola soltanto i diritti dei professori e degli insegnanti ai sessenni, agli aumenti di stipendio, alle pensioni.

Ora, io domando al ministro se questa disposizione, che la legge sarà eseguita in quattro anni, sia applicabile anche al concorso nella spesa che si esige dai comuni e dalle provincie, o se invece per applicare quel concorso si aspetterà alla fine del quadriennio.

Non credo che il signor ministro vorrà aspettare a gravare i comuni e le provincie di questa spesa, alla fine dei quattro anni; nè posso supporre che sia suo intendimento attendere alla fine del quadriennio, per applicare la legge a quei comuni e a quelle provincie pei quali essa riuscirà di sgravio.

Per conseguire quindi lo scopo dalla legge voluto e che è quello della perequazione, si dovrebbe aggiungere una dichiarazione che togliesse ogni dubbio, in virtù della quale la perequazione si compiesse gradualmente nel termine dalla legge stessa assegnato.

Propongo quindi che dopo le prime parole dell'articolo, si dica: « questa legge si esegue in quattro anni, ed in modo che gli aggravii e gli sgravii che per effetto della medesima risentiranno le provincie ed i comuni si applichino in ragione di un quarto all'anno ».

Tale è la proposta che io raccomando all'Ufficio centrale ed all'onor. signor ministro.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onor. Puccioni, sempre quando l'onor. ministro non adduca argomenti in contrario tali che lo inducano a recedere da questa sua accettazione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto io pure la proposta dell'onor. Puccioni, tanto più che vi sono già precedenti in proposito.

L'onor. senatore Puccioni questi precedenti non ha voluto citarli, perchè la cosa era molto chiara; ma se l'avesse voluto avrebbe certo trovato argomenti validi in appoggio della sua proposta.

Qui si tratta di bilanci comunali e provinciali.

Dato il caso, che io mi auguro, che questa legge sia approvata nel corrente anno scolastico, dovrebbero cominciare ad applicarla nei mesi di autunno, quando i Consigli provinciali e comunali non seggono.

Questi Consigli non possono essere a disposizione del ministro della pubblica istruzione, per deliberare la spesa.

Noto anche che, quando si è parlato degli oneri che questa legge avrebbe portato alle provincie ed ai comuni, si è dimenticato che molti degli istituti che noi stabiliamo ora, saranno uno sgravio per le provincie ed i comuni stessi, i quali cancelleranno dal loro bilancio una spesa, che potranno volgere utilmente ad altri intenti amministrativi.

Tutto ciò richiede certamente tempo; al quale non tanto si deve guardare nelle riforme che si fanno quanto alla bontà di queste. La chiarezza nel determinarle diminuisce di assai le difficoltà che si possono incontrare nell'attuare; e nel caso presente la precisione dei termini darà campo a comuni e provincie di provvedere senza troppo disturbo ai nuovi oneri di cui possono essere caricati.

Quindi io ringrazio l'onor. senatore Puccioni di aver chiamato l'attenzione su questo argomento. Io intendeva veramente di fare così; ma quando un uomo del suo valore e della sua acutezza dubita ciò non essere chiaro, di buon

grado accetto l'emendamento proposto che giova alla maggiore chiarezza.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Unendomi all'emendamento proposto dall'onor. senatore Puccioni io sottoporrei al Senato una semplice osservazione di pura forma, sulle prime parole di quest'articolo. Esso dice: « Questa legge si esegue in quattro anni ».

Mi perdoni l'onor. ministro, ma mi pare che questa dizione sia alquanto inesatta. La legge si deve eseguire sempre, anche dopo i quattro anni.

Ora parmi che il concetto espresso da questa frase sia questo: che la legge non otterrà la sua piena esecuzione se non in quattro anni, vale a dire che ci vogliono quattro anni perchè essa abbia la sua piena esecuzione.

Quindi io direi così: « questa legge otterrà la sua piena esecuzione in quattro anni »; salvo sempre l'emendamento proposto dall'onorevole Puccioni.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la formola proposta dall'onorevole senatore Canonico.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ringrazio l'onor. signor ministro delle parole cortesi che mi ha dirette. Non ho svolto il mio emendamento perchè l'ora era tarda, ed io non volevo abusare della pazienza del Senato; e poichè sentivo che le ragioni alle quali la mia proposta si raccomandava sarebbero facilmente state comprese dal Senato, ho preferito non esporle; lieto come sono che esposte l'abbia, con maggiore autorità, l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. ministro se accetta l'emendamento proposto dal senatore Canonico.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Io proporrei agli onorevoli senatori Puccioni e Canonico di rimettere all'Ufficio centrale le loro osservazioni, poichè nel caso fosse alcun difetto nella lezione di questo articolo, esso possa venire ragionevolmente emendato.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale veramente non vede alcun pericolo nella redazione dell'articolo come è proposto; ma se si hanno dei dubbi si potrebbe dire: « Questa legge avrà la sua piena esecuzione in quattro anni ».

PRESIDENTE. Dunque l'art. 13 sarebbe così redatto:

« Questa legge avrà la sua piena esecuzione in quattro anni, ed in modo che gli aggravii e gli sgravi che per effetto della medesima risentiranno le provincie ed i comuni, si applichino in ragione di un quarto per anno. Il passaggio dagli attuali stipendi a quelli da essa stabiliti si farà senza riguardo alle classi, nè agli aumenti sessennali, per modo che nessun assegno sia diminuito, e non si salti nessuno stipendio intermedio. Gli aumenti sessennali già conseguiti si conserveranno insieme col nuovo stipendio.

« La disponibilità delle persone addette agli attuali istituti governativi, che per effetto di questa legge non venissero nominate a un ufficio, durerà quattro anni.

« Alle persone addette ad istituti classici comunali e provinciali, che in virtù di questa legge divenissero governativi, qualora esse passino al servizio dello Stato, saranno conservati i diritti che avessero per avventura acquisiti per la pensione a carico del bilancio comunale o provinciale.

« La pensione, o l'indennità che potesse, quando cessino dal servizio governativo, loro spettare a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà corrisposta dallo Stato, dal comune o dalla provincia in proporzione degli anni del rispettivo servizio ».

Chi approva l'art. 13 così emendato voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 14.

Gli attuali ginnasi e licei pareggiati entro un triennio dalla pubblicazione di questa legge dovranno conformarsi, per ciò che riguarda l'ordinamento degli studi, alle disposizioni stabilite per gli Istituti governativi: ove non vi si conformino, perderanno il pareggiamento.

(Approvato).

## Art. 15.

Il titolo III della legge 13 novembre 1859, n. 3725, in quanto non si opponga a questa legge, avrà vigore in tutto il Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge si farà nella seduta di domani.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Pregherei che il Senato concedesse ai membri dell'Ufficio centrale la facoltà di coordinare nel testo della legge certe citazioni di articoli e certe parole che forse dopo le mutazioni fatte non corrisponderanno esattamente.

Prima di consegnare il progetto all'onorevolissimo presidente, l'Ufficio centrale chiede la facoltà di fare questa revisione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la domanda dell'Ufficio centrale s'intende assentita.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, intese ad impedire la diffusione della fillossera.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sull'ordinamento dell'istruzione secondaria classica.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Consorzi d'acqua a scopo industriale;

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

La seduta è levata (ore 5  $\frac{3}{4}$ ).